



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15... del Reg. data 26.07.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA "IMU" - ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno 26 del mese di luglio alle ore 11.00 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale. Alla 12 convocazione ORDINARIA di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1. BENNARDO	Sebastiano	X		8. GARFI'	Luca		X
2. TRIGILI	Gaetano		X	9. TRIGILA	Sebastiano	X	
3. DE MARTINO	Francesco	X		10. LA BRUNA	Giovanna	X	
4. PAVANO	Orazio	X		11. FISICARO	Franca	X	
5. PAPANONE	Giuseppe	X		12. VINCI	Paolo	X	
6. CANNATA	Leonardo	X					
7. CAIAZZO	Patrick	X			Totale	10	2

Partecipa il Segretario Avv. Simona Maria Nicastro. Il Presidente, Bennardo Sebastiano constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente relaziona brevemente e spiega che il regolamento è stato posto all'attenzione dell'ex Dirigente del Ministero delle Finanze dr. Pasquale Pulcrino nonché relatore e docente in materia di ex ICI ed oggi IMU.

Il Presidente spiega che le aliquote applicate sono le minime previste dalla legge.

Il Presidente chiede se ci sono interventi da fare.

Il Cons Trigila chiede come mai nella proposta di delibera, a pagina 5, punto 4), siano previste l'aliquota su terreni e l'aliquota su fabbricati rurali e strumentali che invece ai sensi del D. Lgs n. 23 del 2011 art.9 comma 8 dovrebbero essere esenti.

Il Presidente spiega che è la stessa legge che dice di inserirle.

Il Cons. Trigila chiede ancora come mai il regolamento viene portato in Consiglio solo adesso considerato che la decorrenza è dall'1.1.2012..

Interviene il rag. Scalogna il quale spiega che il termine ultimo per approvare il regolamento è il mese di settembre 2012 e che, per quanto riguarda le aliquote di cui ha parlato il cons. Trigila prima, le stesse sono state inserite solo per evitare di dover modificare di nuovo il regolamento qualora dovesse cambiare la legge.

Interviene il Sindaco il quale spiega che comunque il Comune di Buccheri è esente.

Il Presidente precisa che è lo stesso D. Lgs 23/2011 a spiegare che sono esenti.

Il Cons. Trigila propone comunque di cassare ed eliminare da pag. 5 della proposta la parte in cui prevede le aliquote dei terreni e l'aliquota dei fabbricati rurali.

Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi, mette ai voti in forma palese la superiore proposta del cons. Trigila che sortisce il seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti n. 10
- voti favorevoli n. 10

Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

Il Presidente successivamente, mette ai voti in forma palese la proposta di deliberazione che sortisce il seguente esito

- Consiglieri presenti e votanti n. 10
- voti favorevoli n. 10

Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto della proposta del cons. Trigila;

Uditi gli interventi;

Vista la entro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

- 1) Di cassare al punto 4) di pag. 5 della proposta le relative aliquote:
 - ALIQUOTA TERRENI 0,76%
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,20%
- 2) Di approvare la entro riportata proposta di delibera recante all'oggetto: "Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - anno 2012".

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 10, espressi per alzata e seduta dai 10 consiglieri presenti e votanti la entro riportata proposta viene dichiarata immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012

Proponente: IL PRESIDENTE/ SINDACO e/o ASSESSORE/

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

PREMESSO

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imu è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: - Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

COMUNE DI BUCCHERI
PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
“ I.M.U.”

(Approvato con Deliberazione Consiliare n.15 del 26.7.2012)

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto dell'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Esclusioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Base imponibile</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Definizione di fabbricato e di pertinenze</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Riduzioni</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Area fabbricabile</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Determinazione del valore delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Decorrenza</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Definizione di terreno agricolo</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Aree fabbricabili possedute e coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Dichiarazioni</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Dichiarazione sostitutiva</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Rinvio dinamico</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 17</i>

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Buccheri dell'imposta municipale propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, confermata dal D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Buccheri.

Art. 2

IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili indicati nel comma 1 dell'articolo 3, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 3

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ancorché rurale, con le relative pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati e di immobili strumentali per l'esercizio di imprese di arti e di professioni o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa. Restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 4

ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti all'articolo 3 e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle

norme statali vigenti.

Art. 5

ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La quota di imposta di spettanza statale di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.Lgs n. 23 del 2011 non si applica agli immobili posseduti dal comune nel proprio territorio non destinati a compiti istituzionali. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
3. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000

Art. 6

BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta municipale unica è il valore degli immobili indicati nell'articolo 3.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati ne gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 (fabbricati di banche e di assicurazioni);

- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati non iscritti in catasto, diversi da quelli indicati nel comma 4, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della precedente rendita catastale, il valore è determinato applicando all'ammontare della rendita proposta ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, rivalutata del 5 per cento, il corrispondente moltiplicatore indicato nel comma 2.
 4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è il valore determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La rendita attribuita a seguito della richiesta effettuata mediante procedura DOCFA di cui al D.M. n. 701 del 1994, retroagisce alla data della richiesta medesima, con possibilità di recupero, da parte del comune, della maggiore imposta dovuta, nell'ipotesi in cui la rendita attribuita dovesse risultare superiore a quella utilizzata o con diritto del contribuente ad ottenere il rimborso dell'imposta versata in eccedenza, nel caso contrario.
 5. Per le aree fabbricabili, così come definite nel presente regolamento, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
 6. Per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, la base imponibile si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 110. Il medesimo moltiplicatore deve essere utilizzato per i predetti terreni lasciati a riposo in applicazione di tecniche agricole (così dette set aside). Per gli altri terreni agricoli, non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali nonché per quelli non coltivati e per gli "orticelli", il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato è pari a 135.

Art. 7

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetti passivi dell'IMU sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 del presente

regolamento, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per la determinazione della base imponibile si applicano le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 6.

Art. 8

DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI PERTINENZE

1. Per fabbricato si intende quella unità immobiliare iscritta od iscrivibile, con attribuzione di rendita autonoma e distinta, come unica unità immobiliare, al Catasto Edilizio Urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Sono, inoltre, considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi **entro la scadenza del versamento della seconda rata**, così da

permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

4. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente, dalla data del suo effettivo utilizzo o del suo accatastamento. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero se antecedente, fino alla data della sua utilizzazione od accatastamento, la base imponibile è costituita dal valore dell'area - senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera - la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 9

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi.
2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni o le riduzioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
3. Le detrazioni e le riduzioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, come definita nel precedente comma 1.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno non in relazione alla quota di possesso ma proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Si considerano abitazione principale, ai soli fini del riconoscimento della detrazione di euro

200,00 e non anche dell'aliquota ridotta e della maggiore detrazione prevista per i figli, le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
 - *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*
6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, intendendosi l'assegnazione medesima effettuata a titolo di diritto di abitazione, con conseguente trasferimento della soggettività passiva in testa al coniuge assegnatario.
7. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano a:**
- *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*
 - *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.*
8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza della seconda rata.

Art. 10

RIDUZIONI

1. La base imponibile è **ridotta del 50 per cento** :
- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
 - b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati con potenziale rischio di crollo in modo tale da costituire pericolo a cose o persone;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati con potenziale rischio di crollo totale o parziale in modo tale da costituire pericolo a cose o persone;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

Art. 11

AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

Art. 12

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 .
2. Con delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di adozione delle aliquote e delle detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni, sono stabiliti i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili che potranno essere utilizzati dai contribuenti per la

determinazione dell'imposta dovuta. L'adozione dei predetti valori minimi da parte dei contribuenti non preclude al comune il potere di accertamento di maggior valore laddove quest'ultimo risulti da atto pubblico, da scrittura privata o da altra documentazione idonea a dimostrare una base imponibile diversa da quella utilizzata dal contribuente.

3. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
4. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a contro dedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
 - b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

Art. 13

DECORRENZA

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Art. 14

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che

abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 15

AREE FABBRICABILI POSSEDUTE E COLTIVATE

DA IMPRENDITORI AGRICOLI E DA COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali sono considerate terreni agricoli, a condizione che sulle stesse permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
5. L'assimilazione al terreno agricolo é subordinata all'esistenza anche delle seguenti condizioni:
- a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
6. La richiesta di assimilazione, redatta in carta semplice, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :
- a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
 - b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
 - c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

Art. 16

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene stipulato dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese la soggettività passiva è in capo all'acquirente; se, invece, viene stipulato dal 16 al 31 del mese, soggetto passivo resta il cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché persona fisica. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. **Per l'anno 2012**, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in misura pari al 50 per cento dell'importo** ottenuto applicando **le aliquote di base e le detrazioni previste dall'art.13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214** ; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno **con conguaglio sulla prima rata**.
4. **Limitatamente all'anno 2012**, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, **i contribuenti possono optare** per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre. **Entro il 30 settembre 2012**, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo**.
5. Salvo quanto stabilito dal precedente comma 4, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato i quali, oltre ad utilizzare le modalità di versamento previste nel regolamento, possono adempiere al loro obbligo mediante vaglia postale internazionale ordinario o mediante vaglia postale internazionale di versamento in conto corrente o tramite bonifico bancario. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più comuni.
7. **Limitatamente all'anno 2012**, per i fabbricati rurali strumentali, la prima rata dell'imposta da versare entro il 16 giugno, è pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota di base; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, entro il 16 dicembre. Per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter dell'articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 2011, e cioè per i fabbricati rurali ancora iscritti

nel catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, il versamento dell'imposta è effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre.

8. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta relativo a soggetti titolari di pensione sociale, qualora l'importo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore a Euro 516,46, è possibile, su richiesta del contribuente, concedere la rateizzazione in quattro rate trimestrali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
9. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
10. Il versamento dell'imposta dovuta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta entro due anni dalla data del versamento.
12. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
13. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
14. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
15. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 17

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso

degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell'art. 1, comma 104 della legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012, fermo restando il diritto del contribuente a presentare la dichiarazione in data successiva, laddove il termine di 90 giorni vada a scadere dopo tale data o la variazione significativa sia intervenuta successivamente al 30 settembre 2012.

Art. 18

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
 - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
 - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
 - 6 mesi dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
2. **Ai fini di cui al comma 1 lettera a)** Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori euro 12,00 per anno solare.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 20

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
 - a) Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i..

Art. 21

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 22

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 23

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di

esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art. 24

RINVIO DINAMICO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, allo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 ed ai regolamenti vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 25

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012**.
2. A decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria sono inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al **1° gennaio** dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il **30 aprile** dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del **23 aprile**. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del **30 aprile**, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.